



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
16/05/2023
Prot. 141761 Tit. I. Cl. 3.
Rep. Decreti 1964

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii, ed in particolare l'art. 52 (*Disciplina delle mansioni*), comma 1-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
- visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Università, oggi comparto Istruzione e Ricerca, nel tempo vigenti;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (ultima modifica con D.R. n. 1891 del 7.06.2022);
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il *regolamento concernente le selezioni per la progressione economica verticale (P.E.V.) del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Catania*, emanato con D.R. n. 2199 del 4/03/2008 e modificato con D.R. n. 11618 del 24/10/2008;
- visto il *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025*, ed in particolare il *Piano triennale dei fabbisogni del personale*;
- considerato che, al termine di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e con la RSU, è stata predisposta una bozza di regolamento per disciplinare, ai sensi del suindicato art. 52, comma 1-bis, le modalità di svolgimento delle procedure comparative per l'accesso alla categoria immediatamente superiore da parte del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023, con la quale, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 marzo 2023, è stata approvata, con alcune modifiche, la bozza di regolamento;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il **regolamento per la disciplina delle progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Catania**.

Art. 2

L'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 1 implica l'abrogazione del *regolamento concernente le selezioni per la progressione economica verticale (P.E.V.) del personale tecnico-*

amministrativo dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 2199 del 4/03/2008 e modificato con D.R. n. 11618 del 24/10/2008.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui all'art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Catania, 16/05/2023

IL RETTORE

Prof. Francesco Priolo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per l'accesso alla categoria immediatamente superiore da parte del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. di Comparto. Con riferimento alle aree funzionali previste dai CCNL di Comparto, nei bandi di selezione si terrà conto, ai fini dell'ammissione dei candidati, delle attestazioni dei Responsabili di Struttura circa lo svolgimento di attività inerenti un'area funzionale differente da quella di inquadramento.

Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale tecnico-amministrativo universitario, nonché l'esperienza e le capacità acquisite e necessarie per svolgere le attività della categoria professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione di più ampia funzionalità dei servizi.

Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli di bilancio e dei limiti percentuali normativamente previsti.

Art. 2 – Attivazione delle procedure

In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e nel rispetto dei punti organico assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento del suddetto personale il Direttore Generale, analizzate le esigenze di più efficace funzionalità dei servizi dell'Università, nonché tenuto conto delle professionalità presenti tra il personale di ruolo e della necessità di valorizzare le competenze e conoscenze acquisite funzionali all'innovazione e al miglioramento dell'organizzazione, avvia le procedure comparative per la progressione tra le categorie mediante apposito avviso che verrà pubblicato all'Albo *on-line* e sul sito web di Ateneo per la durata di almeno 20 giorni.

Art. 3 – Requisiti di ammissione alle procedure comparative

Possono essere ammessi alle procedure comparative per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Catania, con una anzianità minima, maturata presso il medesimo Ateneo, di **3 anni** nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre. Ai fini del computo del periodo dei **3 anni** di effettivo servizio nella categoria di provenienza si tiene conto, oltre che del servizio a tempo indeterminato, anche dell'eventuale periodo di servizio prestato nella stessa categoria di provenienza con rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Ateneo. Tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del bando;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria per la quale si concorre. Restano salve eventuali previsioni del CCNL di comparto, successive alla data di

emanazione del presente regolamento, che disciplinino l'accesso alla categoria immediatamente superiore sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate nell'Ateneo, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno (giusta previsione dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs 165/2001);

- non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente;
- non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del bando;
- non avere conseguito una valutazione negativa della prestazione lavorativa svolta negli ultimi tre anni di servizio nella categoria di attuale inquadramento, per come definita dal SMVP vigente in ciascuno dei tre anni. Il triennio di riferimento è quello immediatamente antecedente all'anno nel quale viene pubblicato l'avviso relativo alla procedura.

L'accesso alle procedure comparative avviene per area di rispettiva afferenza, nell'ambito della categoria immediatamente superiore a quella di attuale inquadramento.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alle procedure sono i seguenti:

- **per l'accesso alla categoria C:** diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;
- **per l'accesso alla categoria D:** laurea di durata triennale;
- **per l'accesso alla categoria EP:** diploma di laurea vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/1999) o laurea specialistica o laurea magistrale e abilitazione professionale. L'abilitazione professionale può essere sostituita da particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli di studio post laurea.

Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.

Art. 4 – Titoli valutabili e punteggi

La selezione dei candidati avviene mediante la valutazione dei titoli e una prova orale volta ad accertare, relativamente al profilo messo a selezione, il possesso delle competenze professionali e delle capacità necessarie.

Alla valutazione dei titoli e alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 punti così distribuiti:

- 65 punti alla valutazione dei titoli
- 35 punti per la prova orale

La selezione si intende superata nel caso venga riportato nella valutazione della prova orale un punteggio di almeno 21/35, al quale sarà sommato il punteggio assegnato per i titoli presentati, ai fini della formazione della graduatoria. In difetto della sopradetta valutazione di almeno 21/35 alla prova orale, il candidato verrà escluso.

Art. 5 – Criteri di valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli dei candidati viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 7 sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sottoelencati, fermo restando il punteggio massimo di 65 punti previsto dall'art. 4:

- a) **Posizione organizzativa, funzione specialistica, incarico di responsabilità** (anche quale responsabile del procedimento in appalti e concorsi, di direzione dell'esecuzione del contratto e di direzione dei lavori, di collaudatore o di verificatore di conformità, di componente di commissione di concorso pubblico, di procedure selettive interne ed esterne, di componente di commissione o di seggio di gara per l'affidamento di appalti e di procedure negoziate, se previsto nel bando di selezione)
..... **max punti 18**

Sono valutati esclusivamente gli incarichi attribuiti con specifico provvedimento dal Direttore generale o dal Rettore, ovvero, limitatamente agli incarichi di responsabile del procedimento in appalti, di direzione dell'esecuzione del contratto e di direzione dei lavori, di componente di seggio di gara, anche dai Dirigenti e dai Direttori di Dipartimento. Per le posizioni organizzative, le funzioni specialistiche e gli incarichi di carattere duraturo, è attribuito un punteggio massimo di 2 punti per ogni anno.

Per gli altri incarichi è attribuito un punteggio massimo di 0,30 per ogni incarico ricoperto.

Per le posizioni organizzative, le funzioni specialistiche o gli incarichi di responsabilità, in mancanza di atto formale di micro-organizzazione della struttura adottato negli ultimi 5 anni, il provvedimento di incarico è sostituito da attestazione a firma del Responsabile di struttura e del Direttore generale.

b) Titoli culturali e professionali max punti 15

Tra i titoli culturali e professionali potranno essere valutati solo i seguenti titoli, attinenti alla posizione da ricoprire, superiori o ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso alla categoria:

Diploma di scuola superiore di secondo grado punti 2

Laurea triennale o Diploma universitario..... punti 3

Laurea Magistrale o Laurea Specialistica..... punti 2

Diploma di Laurea ante D.M. 509/1999..... punti 5

Laurea magistrale a ciclo unico.....punti 5

Master universitari primo livello.....punti 1

Master universitari secondo livello..... punti 2

Dottorato di ricerca..... punti 3

Diploma di specializzazione universitaria.....punti 2

Abilitazioni professionali conseguite mediante superamento di esame di stato.....punti 2

Ulteriori titoli professionali o iscrizioni ad albi/ elenchi attinenti con la posizione bandita..... fino ad un massimo di punti 2

Certificazioni informatiche e linguistiche..... fino ad un massimo di punti 2

Corsi di formazione attinenti alle posizioni da ricoprire, fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

c) Valutazione della performance individuale..... max punti 15

Il suddetto punteggio è attribuito sulla scorta della media della valutazione positiva della performance individuale conseguita negli ultimi tre anni ed è così ripartito:

Valutazione (media)	Punteggio assegnato
1,1 - 2	3
2,1 - 3	6
3,1 - 4	9
4,1 - 4,5	12
4,6 - 5	15

Nell'ipotesi di mancanza di una valutazione nel triennio, si terrà conto della media delle altre due; nell'ipotesi di mancanza di due valutazioni nel triennio, si terrà conto dell'unica disponibile.

d) Anzianità di servizio max punti 15

Verrà valutato il servizio svolto, ulteriore rispetto al periodo di servizio richiesto per l'accesso alla procedura comparativa di cui all'art. 3, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nella categoria immediatamente inferiore, presso l'Università degli Studi di Catania e/o altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Il punteggio verrà attribuito applicando il seguente criterio:

0,7 punti per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei. Il punteggio va riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'effettivo orario di lavoro prestato.

e) Graduatorie di concorso o di selezioni interne..... max punti 2

Superamento di precedenti procedure concorsuali per posizioni a tempo indeterminato ovvero di precedenti procedure selettive interne (progressioni verticali ovvero procedure comparative ex art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001) indette dall'Ateneo per la categoria cui si concorre o superiore, con collocazione nelle relative graduatorie di merito.

Art. 6 – Criteri di valutazione della prova orale

La prova orale è volta ad accertare, relativamente al profilo messo a selezione, le competenze professionali di cui all'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, nonché il possesso delle capacità e competenze di tipo cognitivo/attitudinale, metodologiche e sociale/relazionale.

Le materie oggetto della prova orale sono specificate nei bandi di selezione e dimensionate in relazione ai livelli di professionalità necessaria per svolgere, nell'ambito della struttura organizzativa indicata, le attività richieste dalla categoria superiore.

Art. 7 – Commissioni

Le Commissioni sono nominate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a selezione.

Alle selezioni di cui al presente Regolamento provvederanno delle Commissioni nominate con decreto del Direttore generale e composte da tre membri. Il Presidente della Commissione verrà indicato nello stesso decreto di nomina.

Le Commissioni saranno composte da esperti nelle materie scelti tra i docenti, i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché anche tra esperti esterni. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere almeno alla categoria pari a quella del posto a concorso.

Art. 8 – Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

Accertata la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile del procedimento, la graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore Generale.

In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato con minore età anagrafica.

Il provvedimento è pubblicato sull'Albo *on-line* e sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del CCNL in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso di indizione delle procedure comparative di cui al presente Regolamento.

Qualora un nuovo CCNL introduca disposizioni incompatibili con quelle del presente Regolamento, lo stesso sarà oggetto di revisione da parte dell'Amministrazione; le eventuali procedure già bandite alla data di sottoscrizione di un nuovo CCNL, tuttavia, restano disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 10 – Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e
conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo